

L' ISTRIA

III. ANNO.

Sabato 27 Maggio 1848.

N. 30 — 31.

Sul Regolamento per la composizione del Consiglio Municipale di Trieste.

L'Osservatore Triestino del 20 maggio nella sua parte ufficiale ci reca il *Regolamento per la composizione del Consiglio Municipale*, opera della Commissione provvisoria, del quale si stava in aspettazione grandissima per ragioni che ognuno ha sentite e conosciute.

La pubblicazione di esso Regolamento mediante la stampa ebbe certamente in mira di provocare la voce di altri che non quelli chiamati a compilarlo; noi crediamo di soddisfare a debito di cittadino, se manifestiamo qualunque sia il nostro pensiero, che questo almeno mostrerà come le cose pubbliche di Trieste non ci sono straniere per patrio amore e per civico munere.

E prima diremo come il preesistente Regolamento e la preesistente Municipalità andassero sciolti; e questo pure lo riteniamo debito (che altra volta soddisferemo appieno), imperciocchè le circostanze sotto le quali nacque la Commissione valgono a spiegare, a quanto ci pare, il procedere di lei.

Fino al 1809 Trieste godette il governo di sè medesima, con rango e poteri di *Stato* o, come si diceva, di *Provincia*. Venuta in potere di Napoleone, cessò la condizione di Stato, durò quella di Comune; rientrata in sovranità dell'Austria nel 1813 non ebbe esercizio nè di Stato, nè di Comune, ma fu data in amministrazione a Magistratura, la quale pensava di tenere i suoi poteri dal principe, perchè non nominata dal popolo. Fu offerta in vero a Trieste la Costituzione del Regno Lombardo-Veneto; ma quelli che furono chiamati a dire il loro pensiero, opinarono che non dovesse accettarsi, perchè avrebbe tolto a Trieste la condizione di Stato, per fonderlo quale Comune nella Provincia del Litorale in allora composta; e quella Costituzione non venne data, nè dati ordinamenti di Comune — la condizione di Trieste fu più umiliante di quella di altro Comune rustico il quale li aveva.

Nel 1831 vennero dati al Comune dodici Deputati, scelti dal Governo provinciale, nei quali fu la *rappresentanza* del Comune, ma erano di nome perchè non formavano collegio nè avevano voto, erano persone delle quali potevasi, occorrendo, fare uso per poggiare sulle loro spalle quell'odiosità che ad altri spettava; odiosità che potevasi tanto più facilmente rovesciare, quanto che il popolo ignorava del tutto chi e come lo amministrasse, tanto era il silenzio, tanto aperta era la via alla facile

maldicenza, la quale poi non era di impedimento a buoni affari per quelli che avevano destrezza e volontà.

Nel 1838 l'imperatore Ferdinando con legge speciale creava il Municipio di Trieste con potere di prendere ingerenza nell'amministrazione, ed in ogni cosa che interessasse il pubblico benessere; con potere di rivolgersi direttamente al Principe, sorpassando interamente i dicasteri provinciali ed aulici frapposti. La creazione della Municipalità mediante legge specialissima per Trieste (che con ciò veniva a fare cosa separata dalla Provincia del Litorale), l'attribuire al Municipio poteri che riguardano ogni ramo di pubblico benessere, e non limitarlo come è dei Comuni alla sola amministrazione dell'economia; il concedere un immediato contatto tra Principe e Municipio, il concedere che il Municipio avesse proprio Preside scelto dal Consiglio medesimo, mostrano come il Principe, il quale fra i suoi titoli portava altresì quello di *Signore di Trieste*, considerasse Trieste ben più che semplice Comune, e lo conoscesse per ben diverso dai Comuni del Litorale, che sono frazioni di provincia, anzi che provincie da sè. Con quanta diligenza fosse veduta questa Municipalità da quelli che erano abituati alle dolcezze del comandare, come accogliessero gli onesti e miti desideri che la legge sovrana fosse mandata ad effetto nello spirito altrettanto come nelle parole, non occorre il dirlo, e noi non assumeremmo questo incarico, perchè ben maggiore libertà venne data di quello che il Municipio volesse, nè detreremo a chi non ha più potere.

Moti rumorosi scoppiarono anche in Trieste nella notte del 16 marzo, un rovesciamento dell'esistente che si vociferava malgradito al popolo, era assai facile, e sembrava volerlo; in quel primo bollire il Consiglio avrebbe ben potuto dimettersi, per la difficoltà della posizione che non avrebbe temuta; ma invece ha sentito che la Municipalità era fatta libera dagli inceppi della burocrazia fosse bassa, fosse media, fosse alta, e corpo completo come era radunosi da sè, senza attendere chiamata del proprio ministero, e deliberò unanimemente di non mancare alla sua missione, di attendere con fermezza gli avvenimenti qualunque. Questo proponimento venne annunciato in persona da tutto intero il Collegio nel di 18 marzo a quegli che fra noi rappresenta la persona dell'Imperatore la quale animò il Consiglio a perseverare nel proposito fino a che la legge provvedesse altrimenti.

Nel di 20 marzo, diciotto Consiglieri avevano individualmente data la loro dimissione; e preso da ciò argomento che le persone componenti il Consiglio fos-

sero malgradite; il Preside del Consiglio Municipale chiese al Preside del Magistrato che fosse provveduto alla convocazione di altro Consiglio. Corse voce che il Preside del Consiglio avesse esso pure data rinuncia; ma ciò fu equivoco, perchè desso non rinunciò nè per iscritto, nè a voce, modo questo ultimo che non sarebbe stato ammissibile; altro egli non ebbe a chiedere che la convocazione di altro Consiglio, e da ciò che ebbe ad avere in risposta non altro poteva attendersi che la convocazione di altro Consiglio.

Il di seguente un Editto del Magistrato Civico annunciava lo scioglimento del *Consiglio Municipale*, e ne adduceva per motivo la rinuncia di un numero tale di membri per cui la convocazione si riteneva impossibile. Più tardi, voci di quei medesimi che volevano tolto il Consiglio, ne davano colpa a quelli che avevano rinunciato di più appartenervi, ed al primo udire queste incolpazioni molti prestavano fede; ma udimmo da altri e non sopraffatti dal torrente dei parlari, dirsi che la rinuncia individuale non era nè rinuncia, nè scioglimento del corpo; che il corpo aveva deliberato di obbedire alla legge, dando prova col fatto dell'amore che portava a libertà, e dell'abborrimento ad ogni licenza, e di prestare l'ufficio suo; fu notato che il motivo addotto di non poterlo convocare sembrava apparente, a meno che non si giudicassero i rinunciatori come persone che assunto un carico avrebbero mancato al debito che impongono l'onestà e la legge di attendere il rimpiazzo, o si giudicasse sì puerile l'ufficio che bastasse il dire — non voglio più giocare per cessare ogni azione. Non giunse a nostra notizia che la rinuncia fosse stata accettata e che i membri del Consiglio fossero stati esonerati dal carico loro imposto; nemmeno il Preside del Consiglio fu avvertito che il corpo cessava e col corpo le funzioni di quello.

Non è il Consiglio che sciolse la Municipalità, non la sciolsero quelli che chiesero di essere sollevati, non la sciolsero quelli che non rinunciarono; l'istituzione municipale fu levata dal Magistrato Civico, il quale in ciò fare calcolava, come lo disse nell'Editto, sul leale e concorde appoggio dei Cittadini.

Il togliere l'istituzione, il privare di ogni rappresentanza il Municipio di Trieste, l'affidarne i destini ad una Commissione temporanea, fu cosa che non sembra consentanea alla legge, nè conveniente, perchè ciò fu una degradazione di dignità e rango, certamente non meritata nè dal popolo che fu sempre obbediente alle leggi, fedele al Principe; non meritata dall'istituzione, la quale seppe combinare l'amore delle libertà municipali colla fedeltà al Principe.

Ai comuni si toglie il governo di loro medesimi allorchando se ne rendono indegni per ribellione o per tumulto; si toglie la rappresentanza allorchando cessano di essere corpo sociale per divenire assembramento accidentale di bipedi sopra terreno segnato da confini. Fu inconveniente perchè in nessun tempo ebbe Trieste tanto bisogno di rappresentanza quanto nei due mesi decorsi, nei quali era necessario di far valere la propria condizione ed in Germania ed in Austria, e guarentire la propria esistenza.

Il Magistrato Civico, il quale per la cessazione della Municipalità andava a ricuperare quei poteri che ebbe

quando fu levato il Comune, disse di voler ricomporre la Municipalità coll'assistenza di Commissari, il numero dei quali fu fissato a diciotto (di venti aggiungeudovi un Assessore ed il Preside). Questo numero di venti non suona nuovo per noi: se la memoria non ci tradisce, era questo il numero al quale si desiderava ridotto il Consiglio Municipale; la libertà avrebbe fatto ciò che non potè fare il desiderio di autocrazia che mal comportava l'istituzione municipale nè presso di sé, nè sopra di sé, nè sotto di sé con esercizio qualsiasi di poteri. In questa Commissione, che non possiamo riguardare se non per cosa di fatto, non per diritto dettato dalla legge, mantenuta integra per volontà dell'imperante, e per nessuna dimostrazione contraria di popolo; in questa Commissione presero sede persone alle quali la legge interdive di prendere parte al governo del Comune di Trieste; nè il Magistrato, nè la Commissione, nè i membri potevano assumere tanto potere da derogare al potere della legge, da togliere i motivi pei quali la legge diede l'interdetto; se di fatto ciò avvenne, potrebbe suporsi che vi fosse una causa, la quale si sarebbe fatta poi conoscere negli effetti.

Nessuna mossa fece la Commissione per fare sì che la condizione politica di Trieste venisse liberata da quelle nubi che l'avvolgevano, e che furono onninamente tolte dalla Costituzione, almeno non è noto che siasi fatto mossa alcuna. Due leggi si videro finora, l'Atto costituzionale, il quale mentre assicura l'esistenza dei singoli Stati, equivoca per Trieste la legge elettorale, la quale considera Trieste come semplice Comune del Litorale, equivoci questi che scusati per lunga abitudine dei dicasteri, conveniva fossero chiariti al Ministero, e ciò sarebbe stato sufficiente, quand'anche si avesse creduto di non importunare l'Imperatore. Pei Triestini era di grave momento il conservare la condizione di Stato, perchè vi sono uniti diritti ai quali se fosse necessità di rinunciare per novelle combinazioni, nol si doveva fare che di nostro consenso e per motivi preponderanti. Un tentativo doveva farsi almeno per venerazione agli avi nostri, per riguardo ai nostri posteri che ci giudicheranno. La condizione di Stato dura da mille anni, concessa da un re ai vescovi, fu acquistata legittimamente dal Comune, fu mantenuta colle guerre, colle paci, colle alleanze, colla dedizione; fu comprovata da moneta propria, confermata nelle controversie da sentenze di imperatori, riconosciuta dai principi cominciando da Leopoldo il lodovole fino a Francesco I, insignita di segni e di onorificenze da Maria Teresa e da Francesco I. È quella condizione di Stato che i Triestini confessarono con fedeltà di cinque secoli, per la quale fu data testimonianza col sangue degli avi nostri, con quello dei nostri padri nelle guerre del 1797, del 1805, del 1809, del 1813; quella condizione di che i Triestini vanno alteri. Lo straniero ci derida pure; se lo fa per ignoranza delle cose nostre, è a scusarsi; se per dispregio, Iddio lo confonda, e risparmi altrettanto ai suoi sentimenti patriottici, se ha una patria, anzi che un luogo di origine o di nascita.

La Commissione provvisoria di Trieste (nella quale noi comprendiamo l'Assessore ed il Preside) preparò un progetto di regolamento per la composizione del Consiglio Municipale, pronunciando che la legge attuale do-

veva esserne la base. Prima di passare ad esame il progetto ci permetteremo due quesiti; l'uno se la Commissione pensi di essere legislatrice, l'altro cosa voglia fare di questa Trieste, se una vicinia, se un comune, se una provincia-stato.

Se dessa pensa di essere legislatrice e propriamente per l'atto che sarebbe organico del Comune, ricorderemo a lei che a ciò occorre legittima rappresentanza del popolo di Trieste, ed occorre il Principe; e che un atto passato fra Commissione e Governo non sarebbe certamente una Costituzione di qualunque categoria ella si voglia. E se dessa intende di fare da legislatrice, conviene che abbia poteri, e questi essa non li ha che per ristabilire la Municipalità, cioè per richiamare in vita l'istituzione data da Ferdinando I, la quale venne tolta dal Magistrato che non ne aveva i poteri dal Principe, e non ebbe dittatura dal popolo. La delicatezza del Magistrato Civico non consenti che esso cangiasse da sé la legge, e mentre desso dichiarò di concentrare in sé i poteri del Comune togliendo la Municipalità, e di voler essere assistito nell'esercizio da una Commissione, questa Commissione non può assumere quel potere che non ebbe mai il Magistrato, il quale sebbene si dica Civico in qualche atto, ambi di essere I. R., e dice così di sé medesimo nel maggior numero degli atti. E quand'anche la Commissione fosse legislatrice dovrebbe usare dei suoi poteri nei modi che si convengono a legislatore, cioè completando o rifacendo tutto lo statuto, anzi che lasciando la legge vecchia integra, e facendone nuova che dovrebbe valere contemporaneamente la quale non indica ove sia derogato all'antica, né quanto dell'antica rimanga in vigore.

Era piuttosto da attendersi che la vecchia legge venisse presa ad esame supplita e modificata in quelle parti che l'ordine nuovo di cose richiede, tradotta dal tedesco più fedelmente di quello che lo è, e tolte quelle dubbietà che si presentarono. I lavori del vecchio Consiglio avrebbero fornito assai materiali per quanto ci è noto, non in vero graditi in allora a tutti e perciò senza effetto, pure lavori che almeno erano sinceri. Se la Commissione voleva fare da legislatrice, avrebbe potuto seguire il sistema dei procedimenti liberali, dare i dibattimenti e le motivazioni della legge, perchè si sapesse se prevalse l'influenza alla ragione; la stessa vecchia burocrazia voleva dati i motivi.

Cosa voglia la Commissione che non sia, è abbastanza chiaro. Il regolamento da lei fatto dovrebbe valere fino a che emanerà legge generale sui Municipi. In tutto l'impero tra i vari Stati vi sono più Regni, più Duchee, più Contee, ma un solo Municipio che abbia rango di Stato, questo è Trieste; per regolare questo come nel passato vi fu una legge speciale, così sarà anche in futuro: le leggi generali riguarderanno i Municipi che sono frazioni di Stati. Dal che ne viene che oggidì non si pensi nemmeno a condizioni di Provincia o di Stato, ma di semplice Comune, frazione di altra Provincia. Imperciocchè sembra pensarsi che Trieste accetterà quell'ordinamento che verrà applicato a Muggia od a Duino, e con subordinazione ad una Municipalità distrettuale, indi a Municipalità circolare, indi a Parlamento provinciale; condizione assai peggiore del passato, quando il Comune con

propria rappresentanza non dipendeva dal Magistrato, non aveva Circolo che le stesse sopra, e desiderava che il Governo esercitasse meno potere. Il togliere la condizione di Provincia sarà del Parlamento, sarà effetto di necessità, ma non istà né del potere della Commissione, la cui missione è di sostenere le ragioni di Trieste, non di rinunziarle, qualunque sia il motivo che la induca, e che per esser taciuto, è ignoto. Spiace di non sapere quale opinione abbiano avuto i Triestini che siedono nella Commissione in argomento che si davvicino tocca il Comune di Trieste, e quali motivi li abbiano indotti a preferire uno stato di cose che sarebbe tanto inferiore a quello che era; e legittimamente è tuttora.

Cosa voglia fare di Trieste la Commissione sembra tralucere abbastanza; imperciocchè non volendola Provincia-Stato, non resta che porla in condizione di Vicinia, od in quella di Comune. Ed a quei pochi dei nostri lettori che non hanno posto mente a siffatte condizioni, diremo come Vicinia sia il provvedere agli interessi materiali che nascono dal vivere che fanno gli uomini l'uno vicino l'altro, senza vincolo alcuno che li unisca in società, l'aver la strada, l'aver il pozzo, l'aver il cimitero; a costituire Vicinia basta la qualità d'uomo, ma appunto perchè non forma società, non ha consigli, non ha magistrature proprie, non ha interessi di ordine superiore né di civiltà. Comune semplice, è già famiglia unita da patto, che ha propria sostanza comune, che ha amministrazione di sé medesima, mediante consigli, mediante magistrature; che ha propri interessi di civiltà, che ha cura di provvedere al benessere materiale e morale della famiglia. L'estensione del governo di questi interessi è fissata dalla legge secondo le condizioni delle famiglie, imperciocchè gli interessi dell'impero vengono fissati ed a questi provvede il Parlamento imperiale; gli interessi di Stato sono fissati pure dalla legge ed a questi provvederanno gli Stati o Parlamenti provinciali; l'estensione degli interessi di Circolo, di Distretto, di Comune verrà pure fissata con subordinazione degli uni agli altri secondo rango determinato. Trieste non ha o non dovrebbe avere fra sé e l'impero altro legame sociale; non ha o non dovrebbe avere fra la rappresentanza di sé ed il Parlamento imperiale altro corpo intermedio perchè concentra in sé gli interessi di Comune, di Distretto, di Circolo e di Provincia. Ora è della libertà che queste famiglie nei vari loro ranghi si compongano e governino sé medesime. La grande famiglia dell'impero che abbraccia tutte le altre secondarie, non si forma che per vincolo comune di cittadinanza dell'impero e si regola colla Costituzione; nessuno dell'impero può partecipare alla famiglia ed al reggimento se non è cittadino austriaco. Per le famiglie provinciali, per le circolari, per le distrettuali, per le comunali, oltre la condizione di cittadino austriaco è indispensabile quella di membro della famiglia provinciale, o comunale. Per le Vicinie non occorrono siffatte condizioni.

La Commissione coll'ammettere i non austriaci al sommo dei benefizi, alla partecipazione del reggimento, toglie a Trieste la condizione di Comune per ridurla a condizione di semplice Vicinia; con che viene agito non solo contro le parole della Costituzione, ma contro lo spirito, dacchè la Magistratura sola concentrerebbe in sé

il potere, cosa che lo stesso Imperatore non volle per sé. Non crediamo che la Commissione abbia mandato di togliere la legge che non ammette i forestieri al Consiglio di Trieste, nè mandato di togliere o sospendere fino a novella legge la Costituzione che assicura ai cittadini austriaci il potere di prendere essi soli parte al Governo; che garantisce la nazionalità perfino nelle singole provincie, che garantisce l'amministrazione stessa in mano di nazionali, nell'interno stesso, non volendo che quelli di una stirpe di popolo vadano a governare una stirpe diversa dalla loro. Ci proponiamo di assistere al giuramento per l'osservanza esatta della Costituzione che presterà la Magistratura di Trieste, ed il Consiglio di forestieri; siamo curiosi di vedere come gli esteri pronunceranno — *Giuro fedeltà all'Imperatore, obbedienza alle Costituzioni ed alle leggi*, o quale altra formola che verrà adottata. La Commissione Municipale non può privare i cittadini austriaci, i cittadini di Trieste, di quei diritti che loro esclusivamente competono per darli a forestieri; contro questi provvedimenti è vigente la *garanzia* che l'Imperatore ha data, e confidiamo che il Governo saprà mantenerla. La libertà fece fra noi ben pochi progressi, se per goderla si deve ricorrere al Governo dell'Imperatore, il di cui pronunciamento sarà certamente conforme a legge naturale, a legge positiva a Costituzione dell'Impero.

Nè di questa diminuzione dei diritti di cittadini austriaci e di cittadini di Trieste sapremmo vedere ragione alcuna che fosse plausibile. Dalla proclamazione del porto franco fino all'anno 1816 gli esteri che venivano a Trieste, se si tenevano in condizione di fieranti, rimanevano forestieri; se aprivano scrittoio o magazzino, divenivano austriaci triestini dopo cinque anni di domicilio sposando donna triestina, altrimenti dopo dieci anni, e l'emporio nacque e crebbe senza ostacolo alcuno da questa parte. Fu appena nel 1816 che si volle eccezione a questa regola, dichiarando che il domicilio per lungo che sia, non dà cittadinanza, e questa eccezione non venne già chiesta dagli Austriaci. Ora non comprendiamo come quelli che vollero assicurarsi contro il pericolo di divenire austriaci, possano oggi volersi ammettere all'esercizio dei diritti di cittadini austriaci, quando ne ricusano il nome ed i carichi; ne verrebbe così che l'essere Triestino, sarebbe titolo da essere posposto a quelli di altre provincie, adonta della Costituzione; e l'essere Austriaco sarebbe titolo a non fruire i diritti cittadini. Nè possiamo comprendere come in Trieste si rimanga cittadino estero quando si ha perduta la cittadinanza nativa per lunga assenza; nè possiamo comprendere come si ricusi di farsi austriaco, mentre è libero di rinunciarvi, ed è garantito contro ogni impedimento.

Ad ogni modo per cangiare questa legge che esclude gli esteri da ogni partecipazione alla rappresentanza del Comune, occorrono due cose, motivo di derogazione ed autorità. Quanto al motivo la Commissione disse di vederlo in ciò, che avendo il domicilio di dieci anni, è presunzione che vi abbiano interessi materiali. Ciò sarebbe ottima ragione se Trieste dovesse essere ridotta a semplice vicinia, e la rappresentanza incaricata soltanto di provvedere agli interessi materiali; ma vi sono in Trieste interessi di categoria ben più alta e nobile,

dalla quale ne provengono vantaggi morali e finanziari, ai quali non si potrebbe rinunciare senza grave pregiudizio; e lasciando il governo di questi interessi alla sola magistratura, o ad autorità senza intervento del popolo, la burocrazia sarebbe non solo mantenuta in vita, ma perpetuata; e quella partecipazione al governo che la Costituzione accorda al popolo, per l'Impero tutto, come per le provincie e pei Comuni, cesserebbe per Trieste senza demerito alcuno. E se così fosse si potrebbe scrivere sul palazzo del Comune a lettere cubitali — *Gli abitanti di Trieste non sono Cittadini*. —

Questa degradazione non può venire suggerita da una Commissione il cui mandato fu di ricostruire la Municipalità, non quello di distruggerla, nè di limitarla agli interessi materiali soltanto; di rimettere in esecuzione la legge, non di cangiarla; la degradazione non può pronunciarsi nè dal Governo, nè dal Ministro, ma dal Legislatore soltanto; il Legislatore dovrà giudicare, e prima di farlo dovrà valutare quali motivi persuadano di sottrarre Trieste alla Costituzione dell'Impero. Trieste è una frazione dell'Impero; come per essere rappresentante dell'Impero si deve essere Austriaco, altrettanto si deve essere per rappresentare la frazione.

Nessuno supponga che noi abbiamo in avversione chi non è austriaco: noi medesimi abbiamo sempre pensato che la cittadinanza triestina possa essere conferita per gli onori e pei vantaggi a forestieri distinti per virtù, per ingegno, per amore a questa terra, e ne conosciamo ed estimiamo moltissimi; ma nella causa di libertà pubblica l'amore di questa è innanzi tutto; però abbiamo desiderio di vedere gli esteri che vivono fra noi, professarsi austriaci e triestini almeno fino a che stanno fra noi.

Abbiamo detto anche troppo degli effetti che verrebbero dal nuovo Statuto; diremo qualcosa delle altre dispositive, e prima del numero dei componenti il Consiglio fissato a 48.

Ci pare in questo numero di voler evitato il numero quaranta, quasi questa voce suonasse malgradita al Comune, ma non è evitata entrandoci pure il quaranta. Noi siamo del resto convinti che il popolo ben poco seppe di questo Consiglio, il quale venne piuttosto in uggia a chi teneva per la burocrazia, od a chi aveva in cuore — alzatevi perchè mi ponga a sedere in vostra vece — esprimendo questo pensiero con altre parole. Nè sapremmo vedere motivo perchè si abbia a biasimare il Consiglio se tanto si adoperò perchè le carte mercantili andassero esenti da bollo, che la imposizione sulle case venisse ridotta alla metà per dieci anni (ed avrebbe forse ottenuto per tempo più lungo senza l'arco improvvisato del molo di s. Carlo, e senza la riconoscenza manifestata per non avere termine più lungo), che la reluzione del dazio consumo non venisse alzata, che il militare pagasse affitto per le casarme, che i crediti dell'Erario fossero al punto di fissarsi, che si avesse Ginnasio, che si aumentassero le Scuole in moltissimi rami, che si formassero Monte di Pietà, Cassa di Risparmio, Cassa di Sconto, che l'Ospitale venisse riconosciuto istituzione Municipale non soltanto per le spese, che si formassero parrocchie, che si facesse acquisto del terreno per due chiese, che il reggimento pubblico fosse più liberale, che assai cose e bellissime si progettassero, le quali se

non giunsero a maturità non fu per colpa del Consiglio. Oggi che tutto è aderito, facile è il reggere ed il governare. Il Resoconto dell'anno decorso del quale parlammo nel precedente numero mostra come il Consiglio passasse alla Commissione Municipale, liquidi e sufficienti i redditi anche a sopportare le scosse dei tempi. Si fa colpa al Consiglio che avessero garantito qualche migliaio di fiorini, per caso appena immaginabile, incerto futuro, a favore di uno Stabilimento che dà da vivere ad un migliaio di persone, e che unisce provincie vicine e lontane a Trieste; ma per quante domande avessimo fatto nessuno seppe dirci ove sia depositato quest'atto di garanzia, nè chi l'avesse rogato o firmato, e nessuno poté dirci di averlo letto, nemmeno quegli che avrebbe dovuto compilarlo. Dal che tiriamo che le voci contro il Consiglio erano vaghe, e che se alla Commissione era abborrito questo nome, poteva sceglierne altro; ma quanto al numero poteva facilmente aumentarlo per ben più che otto.

Allorquando le nomine vengono dal popolo è impossibile di impedire le influenze; anche quando l'influenzare sarà reato punibile (che reato è sempre) il popolo sentirà le antipatie per cose mal comprese, le simpatie per chi lo adula, per chi grida di più; quando le elezioni partono dal popolo è necessità che gli eletti sieno molti, affinché non abbiano a mancare o ad essere rare le intelligenze necessarie, perchè non tutti conoscono la scienza del governo, sebbene abbiano conoscenza delle cose da governarsi.

Il numero dei membri di un Consiglio fu argomento in tutti i tempi di ponderazioni; i Romani presero a minimo il numero di cento, quando Trieste aveva 5000 abitanti il numero era di 250; nei tempi moderni il numero 10 fu l'unitario pei corpi; non valeva la pena di abolire il vecchio Consiglio per arrolarne otto di più; l'unità del progetto sarebbe la dozzina. Valeva meglio il raddoppiarlo o piuttosto prendere sussidio da vecchia esperienza, ed aggiungere al Consiglio oltre il numero fisso, alcuni voti, come legge non richiamata lo fissava per la rappresentanza del Comune anteriore all'istituzione del Consiglio.

La distinzione dei Consiglieri per classi non sembra a dir vero troppo conforme, nè alla Costituzione la quale ammette alle cariche ed alle dignità qualunque Cittadino Austriaco senza distinzione di nascita o titoli, nè conforme alle idee dei tempi, nè conforme alla legge organica del Comune di Trieste. Imperciocchè l'esigere da otto che abbiano una carta pergamena, che attribuisca titolo di dottore è un retrogradire; il popolo sa bene che non è lì che stia tutto; e che si può essere dotti senza essere dottori; la legge organica non parla di dottori, nè esige che quei dieci che essa voleva tolti senza riguardo a possidenza o mercatura, sieno laureati. Nacquero è vero simili equivoci anche nel passato; ma erano equivoci pari a quello che esigendo la legge nei membri del Consiglio la qualificazione di *Cittadino*, si suppose che in Austria Cittadino, non volesse dire Cittadino Austriaco. Era piuttosto da attendersi che se la legge organica avesse pronunciato dottore, si avrebbe potuto tagliare la *re* finale.

Ed egualmente ci pare contraria alla legge la classe degli aventi pubblica fiducia, perchè sembrerebbe che gli altri vengano eletti per broglio, per intrigo, mentre tutti dovrebbero essere eletti siccome godenti pubblica fiducia, sieno negozianti, sieno possidenti. La legge dice per meriti personali.

Ed in ambedue queste disposizioni sembra che la Commissione abbia seguito la volontà dell'Editto dei 24 marzo, il quale creò certe classi per la Commissione medesima; ma ciò fu, per la Commissione, che doveva lavorare pel Magistrato, e non poteva essere pel Consiglio il quale dee operare pel Comune.

A dire schiettamente, ci attendevamo nella nuova legge Municipale un provvedimento il quale valesse a guarentire la libertà delle elezioni, contro pratiche che usate di già senza espresso consenso della Magistratura, terminarono col riconoscere di pieno diritto ciò che era soltanto di fatto, e di fatto riprovato da legge naturale e positiva. Vi ha legge recentemente emanata per le elezioni al Parlamento imperiale ed in questa la influenza, già predicata come lecita in crocchi privati, usata in pubblico con modi che hanno l'aspetto di più che influenza, è annoverata non soltanto fra le cose inoneste, al che non era necessaria legge positiva, ma dichiarata punibile. Non potremmo persuaderci che la Commissione abbia a considerare questa legge per priva di autorità; che seppure si potesse volerla sospesa, le rimaneva sempre l'autorità che proveniva da ragionevolezza, era legge provvisoria bensì, fino a che il Parlamento imperiale avesse stanziato altrimenti, ma era legge che non avrebbe dovuto lasciarsi a parte, per non sostituirvi altro sull'esercizio del diritto di costituire il proprio reggimento. E crediamo che se la Commissione fosse partita dal principio di fare di Trieste più che una vicina, si sarebbe occupata di siffatte cose; la libertà è viva e gelosa come l'amore.

A malincuore come Austriaci, come Triestini, ci sfugge la parola dalle labbra; il progetto pel Municipio non è liberale, non è costituzionale, è piuttosto un desiderio vago, incerto, non calcolato ad effetto di libertà, franca, prudente, imparziale.

Assai cose potremmo dire, e sulle qualità che si esigono dagli elettori e per gli eleggibili, e sulla formazione di classi di elettori (i quali non avrebbero già voto, curiato, ma virile) mentre sono già compresi in altra serie, e sulla niuna menzione di cittadinanza Triestina, e sulla niuna indicazione del tempo occorrente per partecipare al Comune di Trieste passivamente, oppure attivamente; sul niun calcolo fatto delle persone benemerite del Comune, mentre poi si vogliono e quelli che ricusano di essere Austriaci, e quelli che ricusano di farsi Triestini. Noi crediamo opera sprecata di soffermarsi su ciò; invece daremo ai nostri lettori la legge Municipale del 1838 che la Commissione intese di riformare; pregando l'i. r. Governo provinciale di tenerla ferma come è volontà dell'Imperatore, di portarvi quelle modificazioni che le leggi costituzionali emanate esigono, di mantenere integri ai Triestini i diritti accordati dalla Costituzione, e che col nuovo progetto verrebbero tolti, di completare la Statuto organico con quei molti lavori che furono fatti e per la cittadinanza e per la disciplina, e che

facilmente possono porsi in armonia coi principi odierni, di togliere al Comune di Trieste l'umiliazione non meritata e che dura da due mesi, di non avere Municipalità, quasi fosse infedele al Principe; di allargare se non togliere affatto la minuziosa tutela altra volta esercitata, garantendo di fatto la libertà e la nazionalità; disponendo Trieste, giacchè altri nol fece, ad essere Provincia, sia unitamente all'Istria, sia da sé sola, affinché oltre delle libertà municipali possa godere anche le libertà provinciali, assicurate dalla Costituzione.

(Continuerà)

Regolamento organico

del Consiglio Municipale per la Città e Territorio di Trieste.

I. Dispositive generali.

§ 1. L'i. r. Magistrato politico economico di Trieste avrà a lato una rappresentanza Municipale che formerà Consiglio.

§ 2. Le incombenze del Consiglio sono di prendere parte:

a) all'economia della città di Trieste e del suo territorio, che formano un Comune unico indiviso;

b) alle proposizioni ed inchieste che riguardano il benessere del Comune.

§ 3. Il Magistrato Civico continua ad essere autorità politica, la sua organizzazione per tale servizio, la trattazione degli affari, la relazione e subordinazione verso altri dicasteri, rimangono inalterati, e non sono oggetto di officiosa attività del Consiglio.

II. Composizione del Consiglio.

§ 4. Il Consiglio è duplice; il maggiore ed il minore.

§ 5. A formare per la prima volta il Consiglio maggiore, che si comporrà sempre di quaranta membri o Consiglieri Municipali, si raduneranno in corpo elettorale, il gremio completo del Magistrato, cioè il Preside coi quattro Assessori, non solo il Procuratore Civico, ma anche l'intera Deputazione provvisoria formata da 12 membri; quindi l'intero collegio dei rappresentanti finora costituiti in legittima forma, composta da 18 individui.

Questi sceglieranno con tutta coscienza fra i cittadini più degni di stima, che hanno fisso domicilio nella città e territorio di Trieste, conosciuti agli elettori, una lista di 80 individui, i quali notoriamente godono la fiducia pubblica, sono in fama di onoratezza e di capacità a fungere le mansioni di consiglieri municipali.

Tre quarte parti, quindi 60 degli individui da accogliersi in questa distinta devono appartenere ai principali possidenti di fondi o case (con una rendita notoria almeno di circa 1000 fmi. M. di Conv.) ai principali negozianti od industriali (con un capitale di almeno 20,000 fmi.), o che appartengono simultaneamente a tutte e due queste classi.

Gli altri venti possono anche prendersi dalla classe di quelle persone, che sono fregiate di gradi accademici,

o distinti per intelligenza, meriti personali e qualità, nel quale caso non può ostare alla loro ammissione in questa classe la circostanza se contemporaneamente siano possidenti, negozianti, od industriali con mezzi pecuniari minori di quelli sopra indicati.

Questa lista complessiva di 80 individui servirà come distinta di doppia proposizione per la prima scelta riservata all'i. r. Governo nel procedere alla prima elezione di 40 individui, il quale avrà precipuo riguardo ai proposti in primo rango, cioè proposti in preferenza, quindi anche a quelli fra i proposti che sono membri della Deputazione provvisoria e con corrispondente effetto, ed anche con osservanza della proporzione prescritta per le varie categorie (di tre quarti e di un quarto) come è prescritto per la distinta di doppie.

§ 6. I proposti devono possedere le seguenti qualificazioni oltre quelle sopra indicate:

a) non appartenere alla stato ecclesiastico od all'i. r. Militare in servizio attivo, nè alla classe degli impiegati regi, o civici;

b) non essere caduti in concorso, pel quale i creditori avessero perduto più del 12 per cento;

c) essere maggiori di età, non sottoposti a tutela o curatela;

d) non essere stati processati criminalmente, se non sia stata pronunciata la loro innocenza;

e) non essere stati condannati per grave trasgressione di polizia per avidità di lucro, mancamento alla pubblica costumatezza, o per calunnia.

§ 7. I quaranta membri servono di regola per sei anni, però in modo che ogni anno sortano sei membri e vengano rimpiazzati da altri sei, i quali il Consiglio maggiore stesso sceglie ogni qual volta fra individui registrati in liste doppie proposti a lui dal Magistrato in unione al Consiglio minore; ed annunzia soltanto gli eletti all'i. r. Governo mediante l'i. r. Magistrato per la conferma.

Questa conferma potrà essere ruscata soltanto allora quando all'eletto, ad onta delle presenti prescrizioni, ostasse una delle cause d'esclusione espressamente menzionate, od altre eccezioni di importanza, note in via officiosa all'i. r. Governo provinciale od al capo della provincia.

I sortiti possono venire rieletti oppure confermati.

Qualora peraltro si procedesse a nomina di novelli consiglieri, questi devono appartenere a quella categoria, della quale erano gli usciti, e le liste in doppio di elezione dovranno di caso in caso regularsi secondo ciò.

§ 8. Ogni anno sortono quei membri che hanno più a lungo sostenuto l'ufficio. Nei primi cinque anni la sortita è regolata dalla sorte.

§ 9. Il Consiglio Municipale elegge dal proprio Collegio per maggioranza di voci, e per un anno il Consiglio minore, che si compone di dieci membri.

Questa elezione seguirà in una convocazione del consiglio maggiore, con ciò che ogni membro scrive i nomi dei dieci da eleggersi, e la Presidenza Magistratuale prochiama quelli che ebbero il maggiore numero di voti. Se pel decimo membro non vi fosse maggioranza di voti, spetta la scelta alla Presidenza Magistratuale fra quelli che relativamente ebbero maggior numero di voti.

Quei dieci membri, sui quali dopo gli eletti cadde il maggior numero di voti sono sostituiti di questi nel caso eventuale di impedimento.

Inoltre sceglie il Consiglio municipale nello stesso modo, per maggioranza di voti il proprio preside per un anno, per le occasioni quando avrà da radunarsi separatamente dal Magistrato, di che più avanti è fatta parola.

§ 10. Un membro del Consiglio Municipale perde la qualità;

- a) per morte;
- b) per sortita volontaria;
- c) per la cessazione d'una delle qualificazioni espresse negli art. 6 e 7;
- d) per trina assenza dal Consiglio non debitamente giustificata, se fu invitato.

§ 11. Cariche rimaste vacanti prima del tempo di sortita, devono rimpiazzarsi secondo gli articoli 5 e 7.

III. Attività officiosa del Consiglio.

§ 12. Il Consiglio municipale viene ogni anno chiamato dalla Presidenza del Magistrato a convocazione ordinaria, e se è necessario a straordinaria che potranno abbracciare più sedute.

§ 13. Nella convocazione ordinaria il Consiglio Municipale si unisce col Magistrato Civico sotto la presidenza del Preside del Magistrato o del suo sostituto, e forma un aumento del Collegio del Magistrato.

In questa radunanza si trattano i seguenti affari:

- a) elezione del Consiglio minore e del Preside, di cui all'articolo 9 per l'anno prossimo, il quale comincia col 1.^o di novembre;
- b) l'esame del Conto della Cassa Civica per l'anno amministrativo precedente;
- c) l'esame del Conto preliminare della Cassa Civica per l'anno amministrativo prossimo;
- d) proposizioni sviluppate di umilissime supplicazioni al Trono Imperiale in oggetti del Comune;
- e) altri oggetti i quali venne ordinato che siano portati al Consiglio Municipale.

§ 14. Le esigenze della finanza imperiale sul patrimonio del Comune, le spese regolate di servizio per l'amministrazione dell'autorità di prima istanza e di regia; dispendi ordinati per pubblici oggetti, i quali per legge sono posti a carico dei Comuni, devono prima d'ogni altro essere dotati nel Conto di previsione, e non soggiacciono ad eccezioni; ma tutti al più per riguardo al futuro, ad una rimostranza nel modo indicato nell'articolo 4 del § 13.

§ 15. Qualora dedotte le spese necessarie per gli oggetti suddetti, i redditi del Comune non bastassero a porre in effetto i desideri del Consiglio Municipale, questo è obbligato di proporre i mezzi per coprire la deficienza che ne risulta.

§ 16. Il Consiglio minore si raduna ogni qualvolta è convocato dal Magistrato, e tratta i seguenti oggetti:

- a) Intraprese comunali entro i limiti del preventivo, che hanno da essere mandate ad effetto;
- b) modo di amministrazione di singoli rami dei redditi del Comune;

c) se il Comune abbia a trattare lite, eccettuato il caso se questa derivasse unicamente da contratto civile privato tuttora in vigore;

d) permuta ed acquisti meno importanti di fondi per regolazione di vie e piazze.

L'alienazione di proprietà stabile e fruttifera del Comune, deve trattarsi dal Consiglio maggiore.

e) Proposte ai dicasteri imperiali in oggetti del Comune.

§ 17. Gli oggetti indicati nell'articolo 16 devono portarsi al Consiglio maggiore, qualora il Consiglio minore fosse di sentimento opposto a quello del Magistrato. Per importanza speciale di qualche oggetto può deliberarsi di portarli al Consiglio maggiore, anche se il pensiero fosse concorde.

IV. Trattamento degli affari nel Consiglio Municipale.

§ 18. Il Magistrato determina le sedute del Consiglio maggiore e minore, ed invita i membri indicando ora e luogo.

§ 19. La presidenza del Consiglio Municipale nelle convocazioni ordinarie, di cui all'art. 13 è poggiate al Preside Magistratuale od al suo sostituto, ogni consigliere ha voto decisivo, i Consiglieri Municipali votano dopo gli Assessori, ed il Preside fissa l'ordine nel quale devono essere trattati gli affari.

Nelle convocazioni straordinarie vale lo stesso ordine, eccettoché l'i. r. Governo o la Presidenza del Magistrato avesse ordinato che un oggetto venga trattato in seduta da sé del Consiglio Municipale, nel quale caso si raduna da sé, sotto Preside da esso eletto.

§ 20. Negli oggetti da proporsi al Consiglio Municipale riferisce il relatore del Magistrato, oppure altro impiegato incaricato dalla Presidenza, a meno che il Consiglio non si raduni da sé, sotto il proprio Preside, nel quale caso elegge anche i propri relatori.

§ 21. Siccome il Consiglio Municipale non è da sé un dicastero, non possono dirigersi a lui immediatamente progetti e suppliche, ma questi devono presentarsi nella via regolare al Magistrato, il quale trovando qualificato il caso, li prende in trattamento, e li porta al Consiglio Municipale secondo le determinazioni più sopra indicate.

§ 22. Nelle sedute del Consiglio Municipale viene tenuto protocollo da un impiegato Magistratuale incaricato dalla Presidenza del Magistrato, nel quale protocollo si registrano le proposizioni, poi i voti dei membri presenti i quali dal presidio in carica del Consiglio Municipale vengono invitati alla votazione.

Se nella votazione si propongono modificazioni della proposizione primitiva, queste possono essere fatte argomento di speciale votazione. È altresì libero ad ogni membro di ridurre a scritto il suo voto, ed unirlo posteriormente al protocollo; però senza sospendere l'attestazione.

§ 23. In chiusa al protocollo, si ridurrà a brevi parole il deliberato per maggioranza di voci, coll'annotazione se sia preso per maggioranza assoluta, relativa, o

per parità, nel quale ultimo caso il voto della Presidenza decide.

Il protocollo viene firmato dalla Presidenza, dai Consiglieri Municipali presenti, e dal Protocollista, se composto di più fogli viene unito con filo, munito col suggello civico, poi passato al Magistrato per le ulteriori attinzioni.

La deliberazione può venir assegnata ad apposita redazione.

§ 24. Il Consiglio minore, avvenendo il caso di sua convocazione, deve essere chiamato di regola alla seduta del Magistrato, i suoi membri votano dopo gli Assessori con voto decisivo, così che formano soltanto un aumento del Collegio Magistratuale.

§ 25. Però il Magistrato può rimettere per scritto per deliberazione al Consiglio minore, nel quale caso si raduna questi da sé, sotto il Preside eletto dal Consiglio.

La votazione e la protocollazione seguono nel modo sopra additato pel Consiglio maggiore.

§ 26. Qualora un membro senza valido motivo manca alla seduta del Consiglio maggiore, pel primo e pel secondo caso verrà ammonito dal Magistrato, nel terzo caso si procederà secondo il § 10 lett. d. Qualora un membro del Consiglio minore mancasse nel modo indicato, tre volte alle radunanze di questo, perde soltanto la qualità di membro del Consiglio minore, non già di consigliere municipale.

§ 27. Una convocazione del Consiglio Municipale per essere valida deve contare almeno trenta membri. Nella votazione non si ha riguardo alcuno agli assenti.

§ 28. Dispositive minori riguardo la manipolazione e trattamento di affari, dipendono dalla Presidenza; però il Consiglio non ha propria cancelleria, né uffici ausiliari.

Necrologia.

Il consegnare a' posteri la memoria degli estinti, il tramandare alle tarde età il nome caro a tutti i cuori, fu sempre opera pietosa e sublime. La lacrima sparsa sull'avello di benemerito cittadino, d'affettuoso genitore, di pio sacerdote, questa lacrima non può esser negletta né dal velo coperta dell'oblio. Quando fiera tempesta atterra il tenero stelo del fiorellino di soave fragranza olezzante appena, la sua caduta sfugge quasi inavvertita; ma se da nembo scossa crolla la querce di benigna ombra dispensatrice, il viandante non può non affliggersi e rattristarsi. Così quando in fresca etade viene svelto il giovanetto dalle braccia a lui caramente dilette, la speranza che la sventura non potrà più opprimere quel caduto, diminuisce il dolore e ci consola; ma se la ferrea mano colpisce chi ormai giunse a quello stadio di vita in cui la fralezza sortì vittoriosa dalla pugna colle passioni, oh allora quanto amara non riesce perdita sì fatale. Però molto più do-

lorosa diviene questa sciagura, se l'essere estinto riunito in sé tutte quelle qualità che rendono l'uomo delizia del creato, se in esso grandeggiò quell'amor pel prossimo, che grida perduto quel giorno in cui non poté sollevare dall'affanno il misero, se il suo cuore caldo d'amor patrio pianse sull'oppressione della terra natia, gioi di santa gioia sulla sua felicità... ah sì tal perdita ci rende inconsolabili. Lasciate intanto alla debole mia mano il conforto di vergare queste poche e dolenti parole; ed ove nell'impresa il mio ingegno vacillasse, spero che varrà a sostenerlo l'idea, che null'altro a far ciò mi mosse, se non vero affetto al cittadino degno d'ogni più grande lode. Il giorno 14 maggio all'imbrunire della sera esalava l'ultimo respiro il Molto Rev. D. R. Luigi Canonico de Predonzani per virtù chiarissimo, a tutti diletto per egregie doti. In un corpo curvato dal peso di 17 lustri rinchiudeva un'anima giovanile tutta fuoco per la divina sua missione, ed ancora col piede sulla fossa lasciava travedere un sorriso che infondeva ne' suoi la più viva speranza di non vederselo sì prestamente tolto ai loro affetti. Testimonio di quelle vicende passate che sconvolsero la società soffocando ogni idea di libertà, testimonio dell'era presente alla trascorsa ben più terribile ma desiata rigeneratrice dell'intelligenza e nemica del despotismo, seppè egli ognora adattarsi alla volontà del Cielo e nell'agitarsi dell'umane cose altro non vide che un folle gareggiare, una vana ambizione di sorgere per opprimere, di opprimere per sorgere. — Fido sempre alla religione, ancor giovanetto ritirossi nel Convento di s. Bernardino, che poco dopo nell'alternarsi dei governi fu soppresso ed i suoi monaci dispersi. Non divenne meno il suo zelo, costretto per stringenti oggetti di famiglia ad abbandonare quell'asilo di pace, si diede tutto cuore a sollevare il misero, a convertire il dubbioso, a rassodare nella fede il credente, e tutto consacrò alla sua patria l'ingegno, la mano, le sostanze, di null'altro avido che di compiere, amato da tutti, benedetto da Dio, il terreno suo pellegrinaggio. In lui mirava la patria il vero cittadino, il sostegno unico d'una religione affidata (*Il manoscritto trasmessoci contiene què alcune parole dilavate che non possiamo leggere ed essendoci ignoto l'autore dell'articolo non possiamo chiedere a lui schiarimento, nè assumere per lui responsabilità se male leggessimo*). Egli coll'esempio poneva loro sotto occhio i doveri e l'importanza del loro ministero, Tutte le sue sostanze erano del povero, ed ove gemeva un misero, un afflitto, colà volava la sua beneficenza. Morente fu spettacolo di sublime rassegnazione e tutto animato di spirito religioso impartì a suoi cari quella benedizione, che la sua anima andava a raccogliere colà, ove cessano tutte le angosce ove la gregge è uguale al pastore.

Anima benedetta vola al tuo Dio, e dal beato soggiorno getta su noi di quegli sguardi che c'erano conforto quando t'aggiravi al nostro fianco padre del povero e dolce amico dell'afflitto.

Un Piranese.